

## proposta di legge n. 303

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Malaspina, Latini, Eusebi, Ricci, Pieroni

*presentata in data 3 aprile 2013*

---

SISTEMA REGIONALE PER LA DIFESA DALL'INQUINAMENTO DI IDROCARBURI  
O ALTRE SOSTANZE NOCIVE CAUSATO DA INCIDENTI MARINI

---

Signori Consiglieri,

di fronte alle coste marchigiane in un anno si registrano circa 2.000 passaggi di navi delle quali circa il 50% trasportano sostanze classificate come pericolose.

Prendere coscienza di questo dato significa prendere atto che esistono realtà ed interessi spesso contrastanti. Se da un lato, navi in transito o dirette ai nostri terminal (porti, piattaforme, raffinerie ecc..) significano commercio, lavoro e quindi benessere per l'intera area, dall'altro un intenso traffico navale significa un forte aumento statistico della possibilità che si verifichino incidenti marittimi, anche gravi, le cui conseguenze sono difficilmente stimabili.

Gli esperti del settore dicono, con molto pragmatismo, che nel mare Adriatico non ci si deve domandare "se ci sarà un incidente" ma "quando questo si verificherà".

Se per un solo momento immaginiamo che un incidente simile a quello della Haven (avvenuto a 4 miglia dal porto di Genova) o a quello della Prestige (avvenuto davanti alla costa della Galizia in oceano Atlantico) avvenga in Adriatico, un mare semichiuso, poco profondo, con scarso ricambio idrico, probabilmente dovremmo pensare alla perdita di una consistente parte del nostro PIL regionale legato al turismo, alla pesca ed a tutto l'indotto, senza voler calcolare il danno all'"immagine" della nostra Regione.

Da approfondimenti e studi condotti dalla competente P.F. della Giunta regionale anche nell'ambito dello sviluppo di progetti internazionali, emerge che le conseguenze ambientali si ripercuoterebbero per qualche decina di anni, mentre quelle strettamente economiche per almeno 5/6 anni.

Non crediamo che sia utile essere "catastrofisti", ma è senz'altro utile promuovere una seria presa di coscienza del problema ed iniziare un percorso virtuoso che può aiutarci a prevenire e migliorare la nostra capacità di reazione nella eventualità che tale scenario si verifichi.

E' utile ricordare che qualora si verificasse un incidente in mare tutta la competenza è dello Stato, che la esercita tramite la competente Direzione marittima, la Capitaneria di porto e la Guardia costiera, ma è altrettanto utile evidenziare che quando le conseguenze dell'incidente in mare si riversano sulla costa le competenze diventano automaticamente del sistema degli enti locali (Comune, Provincia, Regione) che ne dovranno sopportare tutti gli effetti.

La presente proposta di legge vuole e può intervenire esclusivamente per quanto riguarda questo secondo aspetto, promuovendo attività di previsione e prevenzione idonee a contenere gli effetti a terra di quello che succede in mare, nonché tende a promuovere tutte le collaborazioni possibili perché il sistema Stato-Regione-Province-Comuni sia il più integrato e sinergico possibile nel comune interesse di contenere il danno.

Nella nostra Regione è già in vigore un protocollo di intesa con la Direzione marittima e proprio in forza di questo atto la competente P.F. Tutela del Mare della Giunta sta già concretizzando molte iniziative che risultano essere innovative anche nel panorama nazionale.

La presente proposta di legge intende, quindi, offrire sostegno e copertura normativa a tali iniziative, consentendo il loro sviluppo nella logica della tutela del mare e della costa quali fattori determinanti per la qualità della vita della intera comunità marchigiana.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità.

L'articolo 2 prevede la stretta collaborazione tra la Regione e le Autorità marittime competenti nella lotta all'inquinamento del mare, al fine di ridurre il rischio costiero e al fine di una migliore gestione degli eventi di crisi.

L'articolo 3 stabilisce che la Regione individui siti idonei all'installazione di sensori di rilevamento sul territorio costiero per monitorare le attività che possono determinare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente costiero e in mare.

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale formuli apposite linee di indirizzo per la predisposizione dei piani locali per la gestione dell'emergenza in caso di crisi costiera, in base alle quali gli enti locali devono integrare i propri piani comunali e provinciali di protezione civile.

La proposta in esame, poi, con l'articolo 5 prevede la creazione di un sistema organizzato, a livello regionale, di archiviazione informatica di dati georiferiti utili alla difesa del mare e della costa, al miglioramento degli interventi da attivare in caso di emergenza, e alla valutazione del danno ambientale ed economico in caso di disastro.

L'articolo 6 riguarda la creazione di una rete di allertamento marino e costiero finalizzata ad un monitoraggio quotidiano della presenza di sostanze nocive in mare e alla conseguente tempestiva organizzazione degli interventi, mentre l'articolo 7 riguarda la predisposizione di un modello di simulazione dei possibili

spiaggiamenti delle sostanze disperse nell'ambiente marino, in particolare per la zona costiera, valutandone l'evoluzione e la dinamica.

L'articolo 8 prevede la realizzazione di attività di informazione e formazione degli operatori per garantire una corretta applicazione delle procedure d'intervento da parte degli stessi.

L'articolo 9 prevede la stipula di accordi tra la Regione, i Comuni siti nella zona costiera, le Province e le Regioni limitrofe, nonché con i

soggetti deputati alle attività di emergenza in mare, al fine di attivare sinergie operative per il miglioramento della sorveglianza ambientale e della tutela dell'ambiente costiero in caso di emergenza.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'attuazione della presente proposta di legge da parte della Giunta regionale.

L'articolo 11, infine, contiene la disposizione finanziaria.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, ha come obiettivo la riduzione del rischio costiero e la lotta all'inquinamento della costa attraverso il monitoraggio delle attività antropiche che si svolgono in mare e sulla costa e che possono esporre a rischio l'ambiente e la salute dell'uomo.

2. Ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera d) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione concorre alla tutela, alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla sicurezza delle spiagge sia a fini ambientali sia per la tutela della salute pubblica e a difesa delle attività economiche connesse alla filiera turistico-culturale.

3. Nell'ambito della gestione integrata della costa, ed in particolare nelle situazioni di emergenza legate allo spiaggiamento di idrocarburi e di altre sostanze, la Regione assicura la più ampia divulgazione dei dati e delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.

4. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di risposta in caso di inquinamento del mare e della costa, in conformità alle disposizioni del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini" di cui al d.p.c.m. del 4 novembre 2010 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

**Art. 2**  
*(Collaborazione tra la Regione  
e le Autorità marittime)*

1. La Regione coadiuva le Autorità marittime competenti nella protezione e nella lotta all'inquinamento dell'ambiente marino fornendo informazioni e dati territoriali utili ad incrementare l'efficacia previsionale e operativa delle azioni messe in atto per la gestione degli eventi di crisi.

**Art. 3**  
*(Monitoraggio della costa)*

1. La Regione individua sul proprio territorio costiero uno o più siti idonei per l'installazione di opportuni sensori di rilevamento per il monitoraggio delle attività che possono determinare la dispersione nell'ambiente costiero e in mare di sostanze inquinanti.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è finalizzato:

- a) all'allertamento tempestivo in caso di emergenza;
- b) alla sorveglianza costante di tratti di costa di particolare interesse ambientale;
- c) alla conoscenza continuativa dell'esposizione al rischio costiero derivante dal trasporto in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e per l'uomo;
- d) alla previsione dello spiaggiamento delle sostanze di cui alla lettera c);
- e) al supporto degli interventi attivati in caso di crisi, fornendo dati territoriali e ambientali agli Enti ed organismi chiamati ad intervenire durante le emergenze.

#### **Art. 4**

*(Pianificazione della gestione delle emergenze in caso di crisi costiera)*

1. I Comuni costieri e le Province della regione integrano i rispettivi Piani comunali e provinciali di protezione civile, previsti dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), con la previsione del rischio di inquinamento costiero, in collaborazione con la struttura regionale competente.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, formula apposite linee di indirizzo per la predisposizione dei piani locali per la gestione delle emergenze in caso di crisi costiera.

#### **Art. 5**

*(Sistema informativo territoriale per la difesa del mare e della costa dagli inquinamenti accidentali)*

1. La Regione predispone un sistema organizzato di archiviazione informatica di dati georiferiti utili:

- a) alla difesa del mare e della costa da inquinamenti accidentali;
- b) al miglioramento dell'organizzazione degli interventi da attivare in caso di emergenza;
- c) alla valutazione del danno ambientale ed economico in caso di disastro.

#### **Art. 6**

*(Creazione di reti di allertamento marino e costiero)*

1. La Regione favorisce la realizzazione di una rete di allertamento marino e costiero, se-

condo le modalità indicate all'articolo 9, per la rilevazione di informazioni relative alla presenza di sostanze nocive in mare e per fornire dati utili per la corretta e tempestiva organizzazione degli interventi.

#### **Art. 7**

*(Sistema di previsione degli spiaggiamenti)*

1. La Regione predispone un modello di simulazione per la previsione dell'evoluzione e della dinamica delle sostanze disperse nell'ambiente marino, in particolare per la zona costiera.

2. Il sistema di cui al comma 1 provvede a:

- a) fornire previsioni e valutazioni sui movimenti in mare delle macchie di idrocarburi dispersi e di oggetti puntiformi al fine di ottimizzare l'organizzazione degli interventi da mettere in atto per ridurre l'impatto degli inquinanti sull'ambiente costiero;
- b) effettuare analisi della pericolosità associata ad eventi di sversamento in mare di idrocarburi e altre sostanze e materiali che possano potenzialmente interessare la zona costiera marchigiana.

#### **Art. 8**

*(Attività di informazione e di formazione per la gestione degli spiaggiamenti)*

1. La Regione attiva specifici percorsi informativi e formativi indirizzati agli operatori chiamati ad intervenire in caso di emergenza lungo la zona costiera.

2. I programmi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una rapida e corretta applicazione, da parte degli operatori, delle procedure e delle tecniche di gestione degli spiaggiamenti definite nei Piani provinciali, per i diversi scenari di intervento e messe in atto prima degli interventi di bonifica.

#### **Art. 9**

*(Accordi per il miglioramento della tutela dell'ambiente costiero dagli inquinamenti)*

1. La Regione promuove l'attivazione di sinergie operative finalizzate al miglioramento della previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza in caso di inquinamento della costa, favorendo accordi e forme di collaborazione con i Comuni costieri, con le Province, con le Regioni limitrofe, con le Amministrazioni statali, con le categorie produttive interessate, nonché con i soggetti deputati ad operare per le attività di emergenza in mare.

**Art. 10***(Disposizioni di attuazione)*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

- a) il tipo e l'ampiezza delle analisi e dei monitoraggi da effettuare ai sensi della presente legge;
- b) le caratteristiche degli apparati tecnologici da utilizzare;
- c) le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani locali per la gestione delle emergenze in caso di crisi costiera da parte degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 4;
- d) le strutture, le modalità e i programmi di formazione del personale;
- e) le modalità di creazione delle reti di allertamento marino e costiero di cui all'articolo 6 e della relativa sala-controllo;
- f) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di previsione degli spiaggiamenti di cui all'articolo 7;
- g) ogni altra disposizione necessaria.

**Art. 11***(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2014, è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nelle UPB 4.22.03 e 4.22.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).